

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, IN SETTE LOTTI DISTINTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE DA DESTINARE A DIVERSE STRUTTURE DELLA ASL DI CAGLIARI.

VERBALE DI 15° SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'anno duemilaTREDICI, il giorno e 29 del mese di NOVEMBRE, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, via Pier della Francesca n. 1 – Selargius (CA), si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara nominata con deliberazione n. 1569 del 12.11.2012, così come modificata con successive deliberazioni nn. 539 del 27.03.2013 e 1854 del 18.10.2013, composta da:

Presidente Componente	Ing. Massimo Masia, Dirigente dell'Azienda e Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici
Componente	Dr. Stefano Marcia, Dirigente Responsabile della Struttura Complessa di Radiologia del P.O. SS. Trinità, con elevate competenze nel campo della radiologia
Componente	Ing. Giovanni Secci, ingegnere elettronico con competenze nel campo dell'Ingegneria clinica, operante presso la S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Segretario	Maria Teresa Ponti, funzionario dell'Azienda

Si precisa, altresì, che alle sedute partecipa la sig.ra Maria Teresa Ponti, funzionario della stazione appaltante, la quale, come previsto dalla deliberazione di nomina sopra indicata, svolgerà le funzioni di segretario e, pertanto, curerà le operazioni di mera verbalizzazione della seduta della commissione e delle relative operazioni, senza con ciò partecipare alle valutazioni e decisioni del collegio.

La Commissione si riunisce in seduta odierna per un riesame del provvedimento di esclusione adottato, nella seduta del 13 novembre 2013, nei confronti di quei concorrenti che, con riferimento al lotto n. 1, non hanno comunicato la conferma della vincolatività della propria offerta nel termine perentorio del 4 novembre u.s. fissato nella richiesta di conferma, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. 163/2006, inviata dall'Amministrazione in data 22 ottobre a tutti i concorrenti in gara per tale lotto.

Si riepiloga brevemente quanto già verbalizzato in data 6 novembre 2013 e in data 13 novembre 2013 e, precisamente, che per i lotti ancora da ultimare, nn. 1 e 4, è avvenuto che il periodo di vincolatività delle offerte, fissato dal Bando e dal Disciplinare di gara in 210 giorni, sia venuto a scadenza.

La Commissione, a tutela dell'interesse pubblico al celere ed ordinato svolgimento delle operazioni di gara e considerato come i concorrenti potessero, ad offerte scadute, svincolarsi dalle offerte stesse, al fine di avere una certezza della perdurante vincolatività delle offerte presentate, con missiva prot. 2013/0124867 del 22/10/2013 (per il lotto 1) e prot. 2013/0124878 del 22/10/2013 (per il lotto 4), ha esercitato la potestà prevista dall'art. 11, comma 6, ultimo periodo D.Lgs. n. 163/2006 (il cui possibile esercizio veniva indicato anche nel disciplinare di gara), richiedendo a tutti i concorrenti dei lotti in parola di dare conferma della validità e vincolatività delle loro offerte per ulteriori 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla predetta data del 22/10/2013, inviando a tal fine apposita dichiarazione alla Stazione appaltante entro il termine perentorio del giorno 4 novembre 2013.

Nella seduta del sei novembre, si dava atto che, con riferimento al lotto n. 1 erano pervenute alla data del 4 novembre le conferme di proroga del termine di validità delle offerte di cinque concorrenti su otto, mentre per il lotto n. 4 tutti i concorrenti avevano confermato di voler prorogare per ulteriori 120 giorni il termine di validità dell'offerta, a far data dal 22.10.2013.

In seguito a tale seduta riservata, e precisamente in data 7 novembre, tardivamente perveniva all'ufficio protocollo della ASL Cagliari, con riferimento al lotto 1, la comunicazione di accettazione del differimento del termine di validità dell'offerta di Mecall S.r.L.

A seguito di verifiche eseguite presso il predetto ufficio protocollo, si era poi accertato che, sempre per il lotto 1, non risultava pervenuta alcuna dichiarazione di conferma delle vincolatività dell'offerta da parte dei concorrenti Samsung Electronics Italia S.p.A. e Carestream Health Italia srl, né entro il termine perentorio del 4/11/2013 né successivamente a tale scadenza.

A fronte di tali ritardi e mancate dichiarazioni di conferma la Commissione, riunitasi appositamente nella seduta del 13 novembre 2013, di cui al relativo verbale, in applicazione alle regole fissate con la richiesta del 22/10/2013, nel

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 949 DEL 10 LUG. 2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dot. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dot. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dot. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto di n° 12 fogli.
Il Responsabile del Servizio Tecnico (Ing. Massimo Masia)

rispetto del principio della *par condicio* e delle regole generali in materia di perentorietà dei termini relativi alla produzione dei documenti, non poteva far altro che procedere all'esclusione dei predetti tre concorrenti

La Commissione, peraltro, si era determinata ad assumere tale decisione aderendo all'orientamento ed ai principi rilevabili da precedenti pronunce (TAR Lazio 17/01/2010, n. 494 e TAR Lazio 4/11/2009, n. 10829).

A seguito di ciò, i concorrenti Carestream Health Italia srl e Mecall srl hanno comunicato all'Azienda, nei giorni scorsi, ciascuno per quanto di ragione, un'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale avverso tali esclusioni ai sensi dell'art. 243-bis D.Lgs. 163/2013 (si allega copia di tali atti, sub 1 e sub 2 al presente verbale per formarne parte integrante).

Con tali informative i predetti istanti contestavano sotto diversi profili i rispettivi provvedimenti di esclusione, in particolare per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-bis D.Lgs 163/2006, chiedendo il ritiro in autotutela e la conseguente riammissione alla gara.

Ha inviato comunicazioni pure il concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A., con missiva del 25/11/2013, che si allega in copia al presente verbale, sub 3, per formarne parte integrante. Con tale atto il predetto concorrente conferma tardivamente la vincolatività della propria offerta ed asserisce, in sostanza, di non aver avuto contezza delle richieste dell'Azienda a causa di problemi interni afferenti al trasloco degli uffici. Conclude richiedendo la revoca del provvedimento di esclusione e per la conseguente riammissione in gara.

Ciò premesso, è stata posta la questione al Dirigente Responsabile Servizio Affari Legali della ASL Cagliari, che ha condiviso e ritenuto legittima la decisione di esclusione deliberata dalla Commissione nei confronti dei predetti concorrenti, con argomentazioni che il collegio condivide e qui seguito riepiloga:

L'esclusione delle società Carestream Health Italia S.p.A., Mecall S.r.L. e Samsung Electronics Italia S.p.A. appare correttamente adottata dalla Commissione e si appalesa pertanto legittima, in quanto conforme ai principi espressi in materia dalla prevalente giurisprudenza.

In particolare si valuta che la potestà di richiedere conferma scritta della validità delle offerte entro un termine perentorio sia stata legittimamente esercitata dall'Azienda secondo quanto consentito dall'art. 11 comma 6 del Codice dei contratti e nel rispetto dei principi generali in materia di trasmissione di documenti nelle pubbliche gare. Il termine di circa giorni 12 concesso ai concorrenti per tale semplicissimo ed inequivoco adempimento appare, inoltre, congruo.

Si reputa, poi, che dal mancato rispetto del termine perentorio assegnato non poteva che conseguire, in applicazione del principio della tutela della *par condicio* e delle regole procedurali fissate, l'esclusione dei concorrenti inadempienti.

Risulta peraltro priva di pregio la censura di alcuni degli esclusi relativa all'asserita violazione dell' art. 46 comma 1-bis del codice in tema di tassatività delle cause di esclusione, in quanto non si tratta certamente di fattispecie vietata ai sensi della predetta norma.

Nel caso di specie infatti il differimento richiesto dalla stazione appaltante ex art 11 comma 6 non configura una ulteriore prescrizione a tema di esclusione non prevista e/o non consentita dal disposto dell'art. 46 citato, costituendo invece un logico sviluppo della *lex specialis*, prefigurato in ipotesi di decorso del termine di vincolatività delle offerte, di guisa che la perentorietà del termine assegnato dalla Commissione non ha affatto aggiunto nuove cause di esclusione.

A margine delle problematiche trattate, la tardività della ricezione della conferma della sua offerta da parte di Mecall S.r.L., pervenuta solo in data 7 novembre 2013 ma spedita in data 29 ottobre 2013.

Nel caso di specie l'istante ha dato prova di aver inviato la comunicazione prima del termine ma tuttavia la ricezione è avvenuta tardivamente; si ritiene doveroso aderire all'orientamento giurisprudenziale dominante secondo cui il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale, anche in assenza di espressa comminatoria, a garanzia della *par condicio* e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Le considerazioni suddette danno conto dell'infondatezza dei motivi di doglianza mossi dai concorrenti esclusi nelle istanze inoltrate ai sensi e per gli effetti dell'art 243 bis del codice degli appalti.


Tutto ciò premesso ed accertato, la Commissione delibera, pertanto, di non accogliere le istanze di riammissione dei predetti tre concorrenti e, per l'effetto, di confermare, per tutte le ragioni ed i motivi sopra indicati, il provvedimento di esclusione dalla presente gara, per il lotto 1, adottato, nella seduta del 13/11/2013, nei confronti dei concorrenti Samsung Electronics Italia S.p.A., Mecall s.r.l. e Carestream Health Italia s.r.l.

Si dispone che venga data comunicazione di tale provvedimento sia ai concorrenti istanti Mecall s.r.l. e Carestream Health Italia s.r.l. che al concorrente Samsung Electronics Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 243-bis comma 4 del codice dei contratti, disponendo inoltre di allegare a tale comunicazione tutti i verbali della Commissione (per precisione, i verbali delle sedute del 6/11/2013, del 13/11/2012 e quello dell'odierna seduta), dai quali risultano le valutazioni e determinazione adottate dalla Commissione per la questione di cui trattasi.

Si dispone, inoltre, di sospendere temporaneamente i lavori della Commissione.

I COMPONENTI

Dr. Stefano Marcia




Ing. Giovanni Secci



IL PRESIDENTE/COMPONENTE

Ing. Massimo Masia



IL SEGRETARIO

Sig.ra. Maria Teresa Ponti



TEC 25/11/2013

ALLEGATO SUB 1
STUDIO LEGALE ZANETTI
Avv. ANDREA ZANETTI

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
26 NOV. 2013
ENTRATA

Avv. SIMONE BORSARI
Avv. MICHELE CRISTONI

00186 ROMA
Corso Vittorio Emanuele II n. 18
Tel. n. 06 93576300
Fax n. 06 93576301

40124 BOLOGNA
Via Garibaldi n. 1
Tel. n. 051 581810
Fax n. 051 581687

info@andreazanetti.it
andreazanetti@pec.andreazanetti.it

Bologna, 25 novembre 2013

Via PEC all'indirizzo
serv.tecnico@pec.aslcagliari.it
Via fax al numero 0706093201

Spett.le
A.S.L. Cagliari
S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici
Settore Gestione Gare e Contratti
Via Piero della Francesca n. 1
09047 SELARGIUS (CA)

Alla cortese attenzione del Responsabile del procedimento Ing. Massimo Masia.

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento della fornitura, chiavi in mano, in sette lotti distinti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature radiologiche da destinare a diverse Strutture della ASL di Cagliari. – Informativa dell'intento di proporre ricorso ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 163/2006.

1.- Scrivo la presente in nome e per conto di Carestream Health Italia S.r.l., con sede in Genova, via al Porto Antico n. 6, Palazzina San Lorenzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Michele Ferrarese, che sottoscrive il presente atto, al fine di comunicare quanto segue con riferimento alla gara in oggetto, lotto n. 1, ed ai sensi dell'art. 243-bis del Codice dei Contratti.

Carestream Health Italia S.r.l. mi ha conferito mandato per proporre ricorso giurisdizionale, innanzi al competente Giudice amministrativo, avverso il provvedimento della Commissione giudicatrice, citato (senza estremi) nella comunicazione prot. n. PG 137182 del 19 novembre u.s., con il quale la mia assistita è stata esclusa dalla gara per il Lotto 1, "per non aver prodotto, nel perentorio termine del 4.11.2013 prescritto a pena di esclusione dalla Stazione appaltante con nota prot. 124867 del 22.10.2013, la documentazione di estensione dei termini di validità dell'offerta economica".

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

P. I.V.A. 04334940378

In particolare, nella denegata ipotesi in cui codesta Amministrazione e/o la Commissione giudicatrice non provvedano in autotutela all'annullamento del suddetto provvedimento di esclusione e alla conseguente riammissione di Carestream alla gara in oggetto per il Lotto 1, il provvedimento di esclusione sopra indicato sarà impugnato per violazione degli artt. 46, comma 1° bis, e 11, comma 6°, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 15, comma 5°, della L.R. n. 5/2007.

Al riguardo evidenziamo quanto segue.

2.- In primo luogo, Carestream, nonostante il termine di efficacia della propria offerta sia scaduto da lungo tempo (il Disciplinare di gara fissava in 210 giorni il termine di validità delle offerte), non ha mai comunicato e/o dichiarato di volere ritirare la propria offerta, pertanto, in assenza di una tale dichiarazione, l'offerta mantiene la propria efficacia. Al riguardo, la giurisprudenza è, infatti, pacifica nel ritenere che le offerte presentate in gara dai concorrenti, una volta scaduto il termine di validità, non possono considerarsi prive di efficacia in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte del concorrente interessato. Il Consiglio di Stato, infatti, ha chiarito che la *ratio* della norma di cui all'art. 11, comma 6°, del D. Lgs. n. 163/06, che prevede che l'offerta presentata sia vincolante per il periodo indicato nel bando, o comunque per minimo 180 giorni dalla scadenza del termine per presentare le offerte, "è evidentemente quella di mantenere ferma l'offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara e non quella di limitare nel tempo la validità (o meglio l'efficacia) dell'offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell'amministrazione" (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009 n. 9; in termini: Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2010, n. 4019).

Ne consegue che l'offerta presentata da Carestream per il Lotto deve considerarsi tuttora valida ed efficace, ancorchè sia ormai ampiamente decorso il termine di 210 giorni di efficacia fissato dal Disciplinare di gara.

3.- In secondo luogo, osserviamo che, con riferimento al periodo di validità delle offerte, l'art. 11, comma 6°, del D. Lgs. n. 163/06 (così come l'art. 15, comma 5°, della L.R. n. 5/2007) prevede che la stazione appaltante possa richiedere al concorrente il "differimento" del termine di vincolatività dell'offerta originariamente indicato al momento della sua presentazione; tuttavia, posto che "differimento" è sinonimo di "proroga", ne consegue che la richiesta di "differimento", al pari di ogni richiesta di proroga, può/deve intervenire prima della scadenza del termine.

STUDIO LEGALE ZANETTI

Osserviamo, altresì, che, ai sensi dell'art. 46, comma 1° *bis*, del D. Lgs. n. 163/06 (con il quale, come noto, è stato introdotto il principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare d'appalto), la stazione appaltante può escludere il concorrente unicamente nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento (ed in altre tassative ipotesi quali incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o sulla sua provenienza, o per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali). Le stazioni appaltanti non possono prevedere ulteriori cause di esclusione e se, comunque, previste, devono considerarsi nulle.

Ebbene, nella presente fattispecie, il disciplinare di gara prevedeva un termine di efficacia delle offerte di 210 giorni decorrente dal termine ultimo fissato per la presentazione delle stesse (9 novembre 2012), con conseguente scadenza del termine di efficacia il 7 giugno 2013. Ciò significa che un'eventuale richiesta di differimento del termine, formulata ai sensi dell'art. 11, comma 6°, *cit.*, doveva pervenire entro la data del 7 giugno u.s.

Invece, poiché la richiesta di (preteso) differimento del termine di efficacia dell'offerta è stata inviata a Carestream il 22 ottobre 2013, ossia quando era ampiamente scaduto il termine di 210 giorni e, quindi, al di fuori dell'ipotesi contemplata dall'art. 11, comma 6°, *cit.*, ne consegue, in base a quanto prevede l'art. 46, comma 1° *bis*, *cit.*, che la sanzione dell'esclusione ivi prevista è nulla, poiché codesta Amministrazione ha introdotto una causa di esclusione riferita ad una prescrizione non prevista né dal Codice né dal Regolamento.

In conclusione, poiché la richiesta di preteso "differimento" del termine di validità delle offerte e la ammessa sanzione escludente sono nulle, ai sensi dell'art. 46, comma 1° *bis*, del D. Lgs. n. 163/2006, conseguentemente è illegittimo, per violazione dell'art. 46, comma 1° *bis*, *cit.*, e dell'art. 11, comma 6°, *cit.*, il successivo provvedimento di esclusione dell'offerta presentata da Carestream per il lotto I della gara in oggetto.

Per tutto quanto sopra esposto, gli scriventi, confermando, per puro tuziorismo, che l'offerta presentata da Carestream per il lotto I della gara in

STUDIO LEGALE ZANETTI

oggetto è tuttora valida, chiedono che codesta Amministrazione e/o la Commissione giudicatrice annullino in autotutela il suddetto provvedimento di esclusione dalla gara e che l'offerta presentata da Carestream sia riammessa in gara.

In caso di diniego espresso e/o di mancata risposta entro quindici giorni dal ricevimento della presente, Carestream proporrà ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara.


Con la presente Carestream chiede, altresì, ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Contratti, di potere acquisire, con urgenza e, comunque, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, copia del provvedimento di esclusione assunto dalla Commissione giudicatrice e citato senza estremi nella comunicazione, prot. n. PG 137182 del 19 novembre 2013. La scrivente è a disposizione per le spese.

Con espressa riserva di proporre in giudizio motivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli sopra elencati.


La presente vale anche ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Distinti saluti.

Michele Ferrarese



Avv. Andrea Zanetti



ALLEGATO SUB 2
MECALL s.r.l.
 x-ray equipments

 20851 Lissone (MB) Italy / Via Negrelli, 55 / Phone +39.039.24.315.1
 Fax +39.039.46.48.19 / www.mecall.it / e-mail: info@mecall.it
 Sede Legale: Via Zucchi, 1 / 20900 MONZA
 Cap. Soc. Int. vers. € 500.000,00 / Cod. Fisc. 08211250157
 Part. IVA 00897970968 / IMH IT 00037070000 / REA 1217020 / Registro Imprese MB 08211250157
 Registro Multistato Piva IT09080P00000030 / Registro A.E.E. IT0802000001514

PDNA / SEGRETO G.D.U.

RACCOMANDATA A.R.
(anticipata tramite fax 070 60 93 201)

 Alla
 ASL 8 CAGLIARI
 Via Piero della Francesca n. 1
 09047 SU PLANU SELARGIUS (CA)

Al Responsabile del Procedimento Ing. Massimo Masia

OGG.: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, chiavi in mano, in sette lotti distinti ad aggiudicazione separata, di apparecchiature radiologiche da destinare a diverse strutture della ASL di Cagliari. Lotto n. 1 "Sistemi radiologici Digitali da destinare al Pronto Soccorso Del P.O. Marino e alla Radiologia del P.O. Businco"

INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE AI SENSI DELL'ART. 243 BIS, D.LGS. 163/2006 s.m.i.


La scrivente Società MECALL S.r.l., con sede legale in Monza (MB), Via Zucchi 1, P.IVA 00897970968, in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore*, Dott Massimo Sordi, con l'assistenza degli Avv.ti Riccardo Montanaro e Angiola Peyrano Pedussia del Foro di Torino, avendo partecipato al procedimento di gara in oggetto,

COMUNICA

che la Società ha intenzione di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

In particolare, il ricorso giurisdizionale sarà proposto per i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione di legge: art. 46 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. Violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione.


 Il presente allegato è composto di n° 4 fogli.

 Il Responsabile del Servizio Tecnico
 (Ing. Massimo Masia)



2

MECALL s.r.l.
x-ray equipments

20851 Lisone (MB) Italy / Via Negrilli, 55 / Phone +39.039.24.315.1
Fax +39.039.46.48.19 / www.mecall.it / e-mail: info@mecall.it

Sede Legale: Via Zucchi, 1 / 20900 MONZA

Cap. Soc. int. vers. € 500.000,00 / Cod. Fisc. 08211250157

Part. IVA 0880700068 / VAT IT 0880700068 / REA 1217620 / Registro Imprese MB 08211250157
Registro Nazionale Fide 1709060P00000436 / Registro A.E.E. 1108020004001514

Violazione ed erronea applicazione della *lex specialis* e di
fondamentali principi in materia di gara.

La nota dell'ASL 8 Cagliari prot. n. PQ 137179 in data 19 novembre 2013, con cui la stazione appaltante ha escluso MECALL S.r.l., si pone in violazione dei principi generali che regolano le modalità di presentazione delle offerte nonché in violazione del principio di tipizzazione delle cause di esclusione sancito nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.i.) a garanzia del principio del *favor participationis*.

L'introduzione di una tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e la riduzione del potere discrezionale della stazione appaltante ha l'obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento di contratti pubblici (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012).

Nel caso di specie, la stazione appaltante ha escluso illegittimamente la Società a seguito dell' inosservanza del termine indicato per il differimento della validità dell'offerta, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (peraltro non imputabile a MECALL S.r.l.).

L'inosservanza del suddetto termine per la presentazione della dichiarazione di estensione della validità dell'offerta non era specificamente prevista, dal disciplinare di gara, a pena di esclusione.



3

MECALL s.r.l.
 x-ray equipments

 20851 Lissone (MB) Italy / Via Nagroli, 55 / Phone +39.039.24.315.1
 Fax +39.039.46.48.19 / www.mecall.it / e-mail: info@mecall.it

Sede Legale: Via Zucchi, 1 / 20090 MONZA

Cap. Soc. int. vers. € 500.000,00 / Cod. Fis. 08211250157

Part. IVA 00897070968 / VAT N° 0089709088 / REA 1217820 / Registro Imprese MB 08211250157
 Registro Nazionale Piva IT08060P0000083A / Registro A.E.E. IT08020000001514

Il disciplinare prevedeva infatti l'esclusione in relazione all'impegno a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta per un periodo non inferiore a 210 giorni, non già per inosservanza del termine in caso di differimento.

2. Si tenga conto inoltre che la stazione appaltante ha applicato un rigido formalismo nei riguardi di MECALL S.r.l. ma non con riguardo all'individuazione del termine per il differimento della validità delle offerte.

L'Ente ha infatti previsto un termine eccezionalmente breve per la presentazione della dichiarazione di differimento delle offerte (4 novembre 2013 rispetto alla data di comunicazione della stazione appaltante del 22 ottobre 2013) mentre il termine indicato in origine per la presentazione delle offerte (52 giorni) era stato individuato conformemente a quanto previsto dalla legge, tenendo conto della data di pubblicazione del bando di gara.

Non vi è giustificazione per un aggravamento del procedimento determinato da un così ristretto termine per inviare la conferma della validità dell'offerta, per di più in un periodo caratterizzato da giorni festivi. E tanto più in una ipotesi in cui si pretende di porre il rischio del ritardo postale a carico del concorrente.

Si consideri oltretutto che i termini di validità dell'offerta erano già scaduti da tempo (giugno 2013) e che quindi non vi era alcuna ragione di urgenza per imporre termini così ristretti, inferiori ai termini di legge e della *lex specialis*, non idonei a garantire alla Società una rivalutazione della sussistenza dei presupposti per mantenere la validità dell'offerta.

* * * * *



4

MECALL S.r.l.
xray equipments
20851 Lissone (MB) Italy / Via Negrelli, 55 / Phone +39.039.24.315.1
Fax +39.039.46.48.19 / www.mecall.it / e-mail: info@mecall.it
Sede Legale: Via Buzzi, 1 / 20100 Monza
Cap. Soc. int. vers. €3.500.000,00 / Cod. Fisc. 08211250167
Part. IVA 0297070967 / VAT IT 0297070967 / REA 1217620 / Registro Imprese MB 08211250167
Registro Nazionale For. 0702060420700630 / Registro A.B.E. 070206000001514

Su tali basi, si invita Codesta Stazione Appaltante a procedere in via di autotutela, annullando il provvedimento di esclusione nei confronti di MECALL S.r.l. e, per l'effetto, a riammettere la Società alle fasi successive di gara.

In difetto, la scrivente Società si vedrà costretta a proporre ricorso giurisdizionale amministrativo.

Con ossequio.

Lissone, 26 novembre 2013

MECALL S.r.l.

Massimo Sordi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO

SUB 3

28 NOV. 2013

16/141101



SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel. 02921891 Fax 0292141801

Spett.le
ASL Cagliari
Via Piero della Francesca 1
09047 Selargius

M. SCARTELLI
Y. PONTI
fu. M. U. / M. U.

Cernusco Sul Naviglio, 25/11/2013

Anticipata a mezzo fax al n. 070/6093201
Inviata a mezzo raccomandata A.R.

Gentili Signori,

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, chiavi in mano, in 7 lotti distinti di aggiudicazione separata, di apparecchiature radiologiche da destinare a diverse strutture della ASL di Cagliari.
Annullamento o revoca esclusione

facciamo seguito alla Vostra comunicazione di esclusione del 19 novembre scorso che ci ha sorpresi e sconvolti, in quanto non eravamo mai venuti a conoscenza della Vostra richiesta di estensione dei termini di validità dell'offerta.

Purtroppo, come anticipato per le vie brevi, la nostra Società non ha avuto contezza del Vostro fax 124867 del 22 ottobre scorso, e ciò nonostante quanto da Voi riferito e documentato tramite ricevuta: purtroppo - probabilmente a causa del trasloco in corso della Divisione Medica di Samsung presso uffici diversi - il fax da Voi inviato non è stato ricevuto o è stato smarrito.

L'interesse primario della Società a partecipare alla fornitura, tuttavia, permane e, con la presente, siamo a confermarVi la piena validità della nostra offerta: peraltro tale interesse è testimoniato, se ciò fosse necessario, anche dalla visita del Signor Giovanni Viridis che, per nostro conto, Vi aveva informato proprio nei giorni in cui l'offerta era in scadenza, della ferma volontà di Samsung di prendere parte alla gara.

In relazione a quanto precede e alle circostanze, del tutto straordinarie e completamente indipendenti dalla nostra volontà che hanno determinato la mancata ricezione della comunicazione da parte nostra, Vi chiediamo di voler riammettere la nostra Società alla procedura, provvedendo alla revoca e/o all'annullamento dell'esclusione, in quanto il fatto che l'ha determinata è dipeso da forza maggiore e/o caso fortuito.

Confidiamo, quindi, di essere riammessi alla procedura e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

Con la massima osservanza.

Samsung Electronics Italia Spa

[Signature]
K. SHIN
Procuratore Speciale
SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA

Il presente allegato è composto di n° 1 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

AZIENDA U.S.L. N. 8 - CAGLIARI
SERVIZIO TECNICO
26 NOV. 2013
ENTRATA

WORLDWIDE WIRELESS COMMUNICATIONS PARTNER



Società per azioni a unico socio annessa alla direzione e coordinamento di Samsung Electronics Co. Ltd.